



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della Libertà 10- 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 – Fax (+39) 0143.919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it -Codice Fiscale 83000730065Partita IVA 00442220067

FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA PER LA CLASSE 2008

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 14/02/1964 n. 237, modificato e integrato dalla Legge 31/05/1975 n. 191 sulla leva e il reclutamento obbligatorio;

RENDE NOTO:

1. Tutti i cittadini della Repubblica, residenti nel Comune, nati fra il 01 gennaio e il 31 dicembre 2008 e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. suddetto, hanno l'obbligo di domandare entro questo mese la loro iscrizione nelle liste di leva e di fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti. Allo stesso obbligo sono sottoposti anche i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza (apolidi). Ove tale domanda non sia fatta dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i loro genitori o i tutori.

2. Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- I giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel Comune, nonostante essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- I giovani ammogliati, il cui padre, o in mancanza del padre, la madre abbia domicilio nel Comune, salvo che dimostrino di avere legale domicilio in altro Comune;

- I giovani ammogliati, domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre abbia altrove domicilio;
- I giovani ammogliati, domiciliati o dimoranti nel Comune, siano privi di padre, madre o tutore;
- I giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

Agli effetti della iscrizione nelle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di tale designazione, il Comune di Roma.

3. Saranno iscritti d'ufficio i giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Parimenti saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente all'iscrizione o vi saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. Essi non saranno cancellati dalla lista di leva se non quando abbiano provato con idonei documenti e prima di intraprendere il servizio militare, di avere una età minore di quella loro attribuita.

4. Gli omissi dalla formazione della lista di leva che non si siano presentati spontaneamente per concorrere alla leva della loro classe rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, sono ritenuti rei di essersi sottratti alla leva e saranno passibili delle pene previste dal D.P.R. sopra indicato.

Addì, 1 gennaio 2025

IL SINDACO

Dott.ssa Roberta daglio

